



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LOMBARDIA SEZ.STACCATA DI BRESC

SEZIONE 26

riunita con l'intervento dei Signori:

- CENTURELLI LIVIA Presidente
- MARCELLINI ADELE Relatore
- CRISAFULLI GIUSEPPA Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 8657/2015 depositato il 21/12/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 419/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BERGAMO contro:

difeso da:

BIANCATO PIETRO ANTONIO
P.ZZA MATTEOTTI 20 24124 BERGAMO

e da

TROVESI MICHELE
P.ZZA MATTEOTTI 20 24100 BERGAMO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n°

IRPEF-ALTRO 2009

SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 8657/2015

UDIENZA DEL

10/04/2018 ore 14:00


N° 3645/18

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 AGO. 2018

Il Segretario



IL SEGRETARIO
Massimiliano Gatti

CTR-Sezione Staccata di BRESCIA- RGA 8657/2015-

Svolgimento del Processo

L'agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della sentenza della CTP di Bergamo n.419/05/2015 depositata in data 04/05/2015, con la quale i giudici di primo grado hanno accolto il ricorso del contribuente sig. _____ avverso la Cartella di pagamento n. _____ notificata in data 21/05/2014 emessa ex art. 36 ter del DPR n.600/73.

Contale cartella l'ufficio effettuava un recupero di imposta a carico del contribuente per l'anno di imposta 2009 ritenendo non corrette le detrazioni fiscali previste dall'art. 1 comma 344 della l. 296/2006 per lavori di riqualificazione energetica effettuati dal sig. _____ su due immobili.

L'Ufficio evidenziava due presunte violazioni, la prima in quanto i lavori avevano riguardato un immobile destinato ad ufficio ed ottenuto in locazione dalla _____ di _____ snc, la seconda in quanto i lavori di riqualificazione energetica sugli immobili di proprietà del ricorrente, non avevano riguardato l'intero edificio ma solo le unità immobiliari di sua proprietà.

La Commissione aveva accolto il ricorso accogliendo la tesi del contribuente in ordine ai presupposti dell'azione impositiva. Ha ritenuto quindi che le deduzioni fiscali previste per gli interventi diretti al risparmio energetico spettano alle persone fisiche e ai soggetti titolari di reddito d'impresa che abbiano sostenuto le spese per la esecuzione degli interventi e che la previsione dell'art. 1 comma 344 della l. 296/2006 stabilisce che le spese deducibili per interventi di riqualificazione energetica debbono avere ad oggetto edifici esistenti, ovvero parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti, come nel caso in esame.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate lamentando l'irragionevole scostamento dalla corretta esegesi dell'art. 1 co.344 della L. 296/2006 avvalorato nel documento di sintesi- Risoluzione m.340E dell'11/08/2008.

Inoltre con riguardo alle caratteristiche dei fabbricati oggetto di ristrutturazione nell'appello viene ribadito che la nozione di edificio esistente differisce da quella di unità catastale.

A riprova di ciò sarebbe sufficiente paragonare la formulazione del comma 344 con quella del comma successivo, per comprendere come il legislatore abbia assegnato al medesimo concetto una valenza restrittiva.



Chiedeva quindi l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con conferma della legittimità della cartella impugnata e condanna del contribuente alle spese dei due gradi di giudizio.

Si costituiva l'appellato chiedendo la conferma della sentenza impugnata e deducendo la infondatezza dei motivi di gravame.

Alla udienza di discussione le parti si riportavano alle rispettive difese e l'Ufficio depositava sentenza n. 304/01/17 della CTP di Bergamo riguardante altro contribuente, mentre il rappresentante del sig.

depositava copia di sentenza della CTP di Bergamo confermata dalla CTR della Lombardia che ha dato ragione al contribuente per l'anno di imposta 2007.

La Commissione, letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti presenti, ha deliberato in Camera di Consiglio come segue.

Motivi della Decisione

L'appello appare infondato e non suscettibile di accoglimento.

La Risoluzione n.340/E dell'11/08/2008 invocata dall'Ufficio non enuclea una interpretazione sistematica della disposizione in esame ed in fatti la ratio dell'art. 1 comma 344 della L.296/2006 è quella di contenere i consumi energetici e di premiare l'ottenimento di un risparmio energetico complessivo sicchè assume rilevanza unicamente l'aspetto oggettivo mentre quello soggettivo risulta inesistente.

Il requisito invocato dall'ufficio con il richiamo alla risoluzione ministeriale 340/E non è richiamato né dalla legge né dalla normativa di attuazione ma è frutto di una pura interpretazione dell'amministrazione priva di riscontro normativo

Ciò che rileva ai fini della disposizione agevolativa è che su di un immobile siano realizzati interventi di riqualificazione energetica indipendentemente dalla natura giuridica o dalla destinazione funzionale del bene, indipendentemente cioè dal fatto che l'utilizzo faccia capo alla proprietà o a un terzo.

La ratio della norma agevolatrice che ha come finalità quella di incentivare nel modo più ampio il risparmio energetico con vantaggio per la collettività e al contempo di favorire gli investimenti nell'edilizia, evitando possibili omesse fatturazioni tramite pagamenti effettuati con bonifici bancari o attualmente con altri mezzi di pagamento tracciabili.

Non si può pertanto ritenere fondata la pretesa dell'ufficio di inserire requisiti non previsti normativamente fra quelli necessari per poter fruire dell'agevolazione, ovvero il possesso o la detenzione dell'immobile, l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica rientranti fra quelli



previste dalla norma su edifici esistenti, il rispetto delle modalità disciplinate in sede attuativa, circoscrivendosi la detrazione agli importi rimasti a carico del contribuente.

La Giurisprudenza di merito ha sempre riconosciuto che l'art. 1 co.344 della L. 296/2006 si applica anche nel caso che la società proprietaria dell'immobile lo conceda in uso a terzi sempre che ve ne siano i requisiti oggettivi.

Quanto al concetto di edificio, non è condivisibile la tesi dell'Ufficio sul punto in quanto la definizione contenuta nell'art. 2 comma 1 del Dlgs 192/2005 è chiara, precisando che " *...il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate e ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stante..*"

Non è quindi condivisibile la tesi dell'Ufficio che intende per edificio un insieme di più unità catastali poiché in tal caso, in presenza di diversi proprietari la agevolazione spetterebbe solo in caso di intervento unico che interessi tutte le diverse proprietà, mentre lo spirito della norma è quello di ridurre l'impatto ambientale agevolando interventi di riqualificazione energetica di un edificio esistente, sia nella sua globalità che nelle singole unità immobiliari distinte che lo compongono, ai quali consegue il beneficio della relativa detrazione per il contribuente che ha sostenuto la spesa.

Le trasformazioni attuate hanno recepito la originaria conformazione dell'immobile, lasciando immutata la ripartizione interna e con il classamento effettuato a conclusione dei lavori (DOCFA del 4/3/2008) è stata semplicemente operata la formale trascrizione del fabbricato già esistente.

Inconferente risulta il richiamo al comma 345 poiché nello stesso sono elencate tipologie di lavori non raffrontabili a quelle indicate nel comma 344 e così pure inconferente il richiamo alla disciplina in materia di detrazione del 36%, in quanto nel caso in esame non ha alcuna rilevanza il profilo soggettivo e l'unico elemento dirimente per accedere la regime di agevolazione è che le opere determinino una riduzione delle combustioni.

L'appello deve pertanto essere respinto.

Quanto alle spese di lite, si richiama la sentenza del 18 aprile 2005 n. 8028 della Suprema Corte che ha affermato che della eccezionale ragione di cui all'art. 15, c.2, d.lgs.546/92 se ne debba dare conto, seppur succintamente, alla parte vittoriosa affinché risulti chiaro come l'organo giudicante abbia valutato l'esistenza delle ragioni che hanno determinato la disapplicazione della regola della soccombenza.

Nel caso che qui ci occupa, tale ragione è stata ravvisata nelle eccezioni dell'appellante respinte.



In considerazione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.

PQM

La Commissione respinge l'appello e conferma per l'effetto la sentenza di primo grado. Spese del presente giudizio compensate.

Milano, 10 aprile 2018

Il Relatore
Avv. Adele Marcellini

Il Presidente
Dott.ssa Livia Centurelli